

Campagna vitivinicola 2023/2024

VADEMECUM VENDEMMIALE

AVVISO PER GLI OPERATORI VITIVINICOLI

Si avvisa che è stato predisposto un canale di assistenza tecnica dedicato attivo ogni giorno **dal 31 luglio al 15 novembre**, dalle ore **08:30 alle 18:30** sabato, domenica e festivi esclusi. Pertanto, per qualsiasi richiesta di assistenza o segnalazione sui servizi SIAN relativi al registro telematico vitivinicolo, alle dichiarazioni di giacenza, vendemmia e produzione, gli operatori interessati possono inviare una mail alla casella di posta assistenzavitivinicolo@l3-sian.it, riportando un sufficiente livello di dettaglio, possibilmente allegando anche la schermata dell'errore e le informazioni di contatto. E' anche possibile chiamare il numero telefonico dedicato **06-54641541** per ricevere l'assistenza di un tecnico specializzato.

Sommario

1	LE RESE DELLE UNITA' VITATE PER VINI GENERICI	2
2	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI	3
2.1	Il Registro telematico	3
2.2	Le comunicazioni telematiche	3
2.3	Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli ...	5
2.4	Documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-E)	7
2.5	Alcuni approfondimenti e chiarimenti	8
2.6	Documenti e-AD.	10
2.7	Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico	10
2.7.1	<i>Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell'MVV-E</i>	10
2.7.2	<i>Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC</i>	11
2.8	Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori	11
3	DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA	12
3.1	Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.	12
3.2	Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola	13
4	PRATICHE ENOLOGICHE - FERMENTAZIONI	14

<i>Generalità</i>	14
4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)	18
4.2 Operazioni di arricchimento.....	19
4.3 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.	20
4.4 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.	21
4.5 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.	22
5 SOTTOPRODOTTI	22
6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA	25
7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA	27
8 STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE	27
9 SOSTANZE ZUCCHERINE	28
10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO”	28
11 NUOVE NORME SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI ...	29
12 <i>ALLEGATO</i>	31
- <i>quadro sinottico riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli con inizio sul territorio nazionale;</i>	
- <i>appendice al quadro sinottico.</i>	

<h2>1 LE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI</h2>
--

Ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della Legge n. 238/2016, così come modificato dall’articolo 224, comma 3, del DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a **30 tonnellate**.

In deroga a tale previsione, ai sensi del comma 10 bis dell’articolo precitato, con DM 23 dicembre 2021 (prot. n. 676539 del 23/12/2021)¹, il cui Allegato I è stato modificato da successivi Decreti Direttoriali, sono stati individuati i comuni delle Regioni per i quali è ammessa una resa produttiva per ettaro fino a **40 tonnellate**.

¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17718>

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico

Le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni sono stabilite dal DM n. 293 del 20 marzo 2015.

Il registro deve essere tenuto esclusivamente in forma telematica.

Con nota prot. n. 15528 del 16/12/2016² sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell'impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva³, possano essere inserite nell'apposito elenco presente nel sistema informativo dell'ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati.

I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

Nel portale MIPAAF-SIAN⁴, nella sezione Agricoltura "Documentazione Registro vitivinicolo", è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

2.2 Le comunicazioni telematiche

L'articolo 43, comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con mod. nella L. n. 120/2020), recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (GU n. 178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), in vigore dal 17 luglio 2020, ha introdotto alcune modifiche concernenti le comunicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 12, comma 2, 14, comma 1 e 16, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

In particolare:

- ✓ **art. 12, comma 2:** la modifica ha soppresso le parole "*da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività*". Pertanto, permane l'obbligo, a carico di coloro che sono interessati ad avviare la produzione di mosto cotto, di effettuare una comunicazione "*una tantum*" al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF prima di iniziare tale attività produttiva, senza che sia individuato un termine specifico entro il quale effettuarla;
- ✓ **art. 14, comma 1:** l'art. 14 della L. n. 238/2016 consente la lavorazione e l'estrazione dagli stabilimenti enologici dei mosti e dei vini in promiscuità con altri prodotti per il cui ottenimento si impiegano sostanze non consentite in enologia, stabilendo un'espressa deroga ai divieti contenuti nel successivo art. 15, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF. La modifica

² <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743>

³ In tal caso l'impresa specializzata opera l'inserimento e la modifica dei dati del registro in regime esclusivo, mentre il rappresentante legale dell'azienda può effettuare la sola consultazione.

⁴ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

ha soppresso le parole “, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,”. Pertanto, la comunicazione deve essere presentata comunque preventivamente e permane riferita a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

- ✓ **art. 16, comma 2:** la modifica ha sostituito il comma con il seguente “2. *La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L’ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.*”. Quindi, in luogo della previgente comunicazione preventiva delle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, è stata prevista un’*apposita registrazione* delle operazioni stesse, permanendo la possibilità dell’Ufficio territoriale di definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. In proposito, avuto riguardo alla *ratio* delle disposizioni recate dal DL n. 76/2020, cioè la semplificazione del carico amministrativo gravante sulle imprese, l’*apposita registrazione* in questione deve intendersi, non già come introduzione di un nuovo obbligo, bensì, anche alla luce di quanto previsto al successivo comma 3, come riferimento agli obblighi documentali già presenti nella normativa vigente. In tal senso, i controlli sulle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, dovranno tener conto della documentazione già disponibile presso le imprese interessate in conseguenza della legislazione alimentare, fiscale o sanitaria. Ad esempio, in linea generale, si dovrà fare riferimento alla documentazione predisposta in conseguenza degli obblighi in materia di autocontrollo e di rintracciabilità (Reg. (CE) n. 178/2002 e Reg. (CE) n. 852/2004), nonché a quella fiscale per il controllo dei movimenti dei prodotti in carico ed in scarico. Inoltre, resta di tutta evidenza che, nel caso di cantine presso le quali si proceda anche a detenere e confezionare aceti di vino o da altre materie prime diverse dal vino e succhi di uve ottenuti da uve da vino, l’*apposita registrazione* non può che identificarsi con quelle già previste ai sensi della vigente normativa speciale dell’Unione europea e nazionale (art. 147 del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274, artt. 54 e 58 della L. n. 238/2016, DM n. 293 del 20 marzo 2015 e DM n. 685 del 22/06/2017).

Nell’ambito del SIAN sono disponibili specifici servizi che consentono all’operatore vitivinicolo di compilare le comunicazioni e le dichiarazioni preventive previste dalla legge 238/2016 e inviarle per via telematica all’ufficio ICQRF competente e in taluni casi, quando necessario, anche all’Organismo di controllo per la rispettiva DOP/IGP.

Le **comunicazioni/dichiarazioni** attualmente **disponibili** sono:

- 1) **DPMC** - *produzione mosto cotto*
- 2) **DCRS** - *centri temporanei raccolta sottoprodotti*
- 3) **DVIN** - *detenzione vinacce per usi diversi*
- 4) **DSTT** - *comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione*
- 5) **DPVM** - *elaborazione prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)*
- 6) **DVMS** - *elaborazioni con vini e mosti presso spumantifici*

- 7) **DMO8** - detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8%Vol
- 8) **DCO2** - introduzione di anidride carbonica
- 9) **DSCH** – detenzione di sostanze chimiche non ammesse
- 10) **DMCR** - elaborazione di mosto concentrato rettificato
- 11) **DPRA** - dichiarazione preventiva pratiche enologiche
- 12) **DLSD** - avviamento lieviti e scioppo di dosaggio in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)
- 13) **DVEN** - comunicazione riepilogativa vendite per corrispettivi
- 14) **DIMB** - comunicazione riepilogativa imbottigliamenti
- 15) dichiarazione preventiva di arricchimento
- 16) dichiarazione cumulativa di arricchimento
- 17) dichiarazione preventiva di spumantizzazione

Si evidenzia che la *dichiarazione preventiva pratiche enologiche* DPRA - è utilizzabile soltanto per le seguenti pratiche:

- ✓ Utilizzo di ferrocianuro di potassio
- ✓ Utilizzo di fitato di calcio
- ✓ Utilizzo di acido DL- tartarico

Le comunicazioni/dichiarazioni telematiche si articolano nelle **2 fasi** principali:

- i. **predisposizione** della comunicazione/dichiarazione (a partire dai dati del registro), in questa fase la comunicazione/dichiarazione predisposta può essere integrata e aggiornata (e cancellata);
- ii. **conferma** dei dati e trasmissione all'Ufficio ICQRF competente e all'Organismo di Controllo, nel caso di DOP e IGP. Dopo la trasmissione la comunicazione/dichiarazione non può essere più modificata o cancellata ma solo annullata.

Si rinvia, per un maggiore approfondimento, alla lettura delle guide pubblicate sul portale MIPAAF - SIAN.

2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Com'è noto, la normativa attualmente vigente nello specifico settore comprende, in particolare, sia norme dell'UE, cioè il Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, sia norme nazionali, vale a dire il decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013⁵ i decreti

⁵ reperibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6733>; invece dell'art. 2, c. 1, lett. g) e h), vige l'art. 1, c. 2, lett. h) ed i), del DM n. 293 del 20/03/2015;

dipartimentali nn. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015 (decreti PEC)⁶ ed i decreti dipartimentali n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020⁷.

Nell'allegato **quadro sinottico** e nella relativa **appendice illustrativa** sono riportati i casi ed i modi di emissione dei documenti in questione.

Nel rinviare al predetto allegato, si ritiene opportuno evidenziare che, con il decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020, tenuto conto del contenuto dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento⁸, nell'applicare l'articolo 18 del DM n. 7490 del 2 luglio 2013 nonché l'art. 3, comma 5, del DM n. 748 del 7 luglio 2017⁹, è stato previsto:

- per i trasporti verso gli **altri Stati membri dell'UE** di prodotti non soggetti ad accisa e per i trasporti spediti da piccoli produttori, **l'obbligo di utilizzare, esclusivamente, dal 1° gennaio 2021, il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico MVV-E** (vedi paragrafo 2.4);
- esclusivamente per la circolazione nazionale **di tutti i prodotti vitivinicoli, compresa l'esportazione effettuata direttamente da dogana italiana**, la facoltà di utilizzare, in alternativa all'utilizzo dell'MVV-E, i documenti cartacei emessi nei casi e nei modi già disciplinati dai Capi I e II del DM 2 luglio 2013 e dai citati decreti nn. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015;
- esclusivamente per la **circolazione nazionale dei prodotti confezionati, compresa l'esportazione effettuata direttamente da dogana italiana**, la facoltà, in piena alternativa all'utilizzo dell'MVV-E e dei menzionati documenti cartacei, di continuare ad utilizzare un «documento» emesso ai fini fiscali (fattura accompagnatoria e documento di trasporto), purché redatto in conformità dell'art. 4 del decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020;
- **l'obbligo di utilizzo esclusivo del documento MVV-E anche per i trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui** di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 del DM n. 748/2017).

⁶ reperibili alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>.

⁷ reperibili alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504>;

⁸ “5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.”

⁹ reperibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468>

2.4 Documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-E)

Per quanto riguarda la corretta gestione del documento MVV-E, si ritiene opportuno richiamare, in sintesi, i seguenti elementi.

L'MVV-E è **emesso solo dopo la sua validazione** da parte del sistema, che appone il **codice MVV e la marca temporale**. Fatta salva la possibilità di effettuare talune variazioni inerenti al luogo di consegna, al conducente ed al mezzo di trasporto, dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un **QR code**, che consente tramite un'applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Per l'emissione dell'MVV-E:

- ✓ non sono previsti dei tempi per l'emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è **obbligatoria l'indicazione della data e dell'ora di partenza**, che non può essere antecedente alla data e all'orario di validazione.
- ✓ la partenza deve avvenire **entro un'ora da quella indicata sul documento validato**.

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:

- un *supporto cartaceo* (la stampa dell'MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E);
- un *supporto elettronico mobile* (ad esempio lo **smartphone**)¹⁰ su cui è visualizzabile l'MVV-E.

Il documento commerciale recante il riferimento all'MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l'MVV-E, diversamente dalla stampa dell'MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

Se il documento MVV-E è su *smartphone* (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:

- ✓ conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
- ✓ destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.

Se è debitamente compilata la **casella 171** l'MVV-E può essere utilizzato anche come:

- ✓ certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
- ✓ certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.

¹⁰ Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.)

La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.

Al paragrafo 9 dell'allegato al decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020, sono previste le modalità di inserimento nel sistema informativo e la validazione delle eventuali **variazioni, che avvengono nel corso del trasporto**, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto; le stesse variazioni sono normalmente inserite nel sistema informativo prima della conclusione del trasporto: qualora ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga con la scorta di un documento cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo documento cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.

Esclusivamente nel caso in cui per il trasporto sia obbligatorio il documento MVV-E ed il SIAN sia indisponibile, l'art. 8 del decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020 prevede un'apposita **procedura di riserva**, prevedendo, in sostituzione dell'MVV-E, l'emissione di un documento MVV cartaceo convalidato tramite PEC; conseguentemente, sono state implementate le funzionalità SIAN che consentono l'inserimento di tale MVV cartaceo nel sistema informativo, quando quest'ultimo ritorna nuovamente disponibile, prevedendo che la registrazione debba essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.

L'MVV-E **deve essere annullato**:

- per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione diversa dal luogo di consegna, dal conducente e dal mezzo di trasporto;
- quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.

Nel caso di speditore **soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/273** per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il *flag* “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “*sospeso*” fino alla validazione (o non validazione) dell'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

2.5 *Alcuni approfondimenti e chiarimenti*

- **documenti mod. IT**: a seguito della definitiva entrata in applicazione del documento MVV elettronico recata dai citati decreti dipartimentali n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020, i documenti **mod. IT**, già in esaurimento scorte dal 1°

gennaio 2017 (nota prot. n. 16103 del 29/12/2016¹¹), hanno cessato, alla mezzanotte del 31 dicembre 2020, di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli e, quindi, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso;

- obblighi applicabili nel caso dei trasporti delle uve da tavola non destinate al consumo diretto: le uve in questione rientrano tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo; nel rinvio a quanto illustrato nel § 6, si sottolinea che i trasporti in questione possono essere destinati:
 - ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000, nel quale le uve stesse sono trasformate ad es. in mosti o succhi o in zucchero d'uva (art. 15 del DM 2 luglio 2013);
 - ad uno stabilimento “promiscuo”, così definito dal DM n. 748 del 7 luglio 2017¹².

Detti trasporti di uve devono essere scortati da un documento MVV-E o MVV, senza che sia applicabile alcuna deroga;

- **pesa pubblica**: nel caso di un documento MVV-E che scorti il trasporto delle uve su territorio nazionale con partenza dal vigneto fino alla cantina, essendo obbligatoria l'indicazione della quantità, qualora ci si avvalga della facoltà di annotare sul documento stesso la dicitura “pesa pubblica”¹³, è possibile indicare:
 - ✓ nel predetto campo obbligatorio, la quantità “simbolica” di “1” kg;
 - ✓ nel campo 17.2d “*Altre informazioni*”, la dicitura “*pesa pubblica*”.

- esenzioni applicabili nel caso di alcuni trasporti delle uve da vino o di altri prodotti vitivinicoli da esse ottenuti.

Al riguardo è necessario ricondursi ai casi ed alle condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017.

Si rinvia per il dettaglio al *Prospetto n. 6* dell'apposito **quadro sinottico** ed alla relativa **appendice illustrativa**.

- il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni

¹¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

¹² Stabilimenti promiscui: gli stabilimenti dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non si effettua la fermentazione né si detengono prodotti fermentati o alcolici;

¹³ Tale facoltà è espressamente prevista dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013 (vedi istruzioni per la compilazione delle caselle n. 17d, e ed f, e n. 17.1) a condizione che il trasporto sia diretto alla pesa pubblica più vicina situata nello stesso Comune ove inizia il trasporto o in Comune limitrofo e che, successivamente alla pesatura, sia allegata al documento la ricevuta del peso che costituirà parte integrante del documento.

intracomunitarie dei piccoli produttori di vino (Circolare 3/D, prot. n. RU 36726 del 7 aprile 2014 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ¹⁴.

2.6 Documenti e-AD.

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD (emesso, in formato elettronico, in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D. Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il **codice ARC** attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. Allegato n. 2 - Quadro sinottico - Prospetti nn. 1 e 2).

Il documento e-AD, per assolvere anche alle finalità vitivinicole, deve recare tutte le informazioni richieste dalla specifica normativa UE e nazionale di settore.

2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

L’art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l’obbligo a carico dello spediteore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un e-AD (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva), di trasmettere all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per il vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 2.7.1 e § 2.7.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVVE

Si evidenzia che l’emissione del **documento in formato elettronico (MVV-E) assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento** agli Uffici ICQRF competenti previsti:

- ✓ dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto);
- ✓ dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per i centri di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.

Si evidenzia, tra l’altro, che per i **prodotti sfusi destinati all’estero** il sistema informativo imposta in automatico un *flag* in funzione dell’indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un **messaggio di notifica** mediante posta elettronica all’Ufficio territoriale che, nei casi previsti

¹⁴ <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/atti-amministrativi-generalis/circolari/circolari-2014>

dall'art. 14 del Reg (UE) 2018/273, provvederà ad inoltrare l'MVV-E con i mezzi più rapidi all'Autorità dello **Stato membro** competente per il **luogo di scarico**.

2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC

Per quanto riguarda il documento MVV **convalidato mediante PEC**, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 2014¹⁵ ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015¹⁹ è stato sostituito l'Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02**. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹⁶.

Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l'invio mediante PEC del documento ai fini della convalida assolve, a talune condizioni, anche l'adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000.

Con nota prot. ICQRF n. 617 del 3 agosto 2018¹⁷ sono state fornite indicazioni sulla **procedura di riserva** da utilizzare nel caso di ritardo della ricezione del messaggio di notifica avvenuta consegna nel caso di convalida del documento tramite PEC. Tale procedura può essere attivata dall'operatore qualora la ricevuta di detto messaggio non ritorni entro un'ora, seguendo le istruzioni indicate nella predetta procedura ed annotando sul retro del documento una dicitura del tipo “*Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata*”.

2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali.

Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:

- che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri,
- che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

¹⁵ Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

¹⁶ Consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F0%252Fd%252FD.2008503e09ef96aae915/P/BLOB%3AID%3D7752/E/pdf?mode=download>

¹⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12931>

Per quanto riguarda il “rivenditore al minuto”, il Reg. (UE) n. 2019/840 del 12 marzo 2019 ha ripristinato, con decorrenza retroattiva¹⁸, l’esonero dalla tenuta dei registri per i rivenditori al minuto, confermando la disposizione già applicata a livello nazionale. In particolare la normativa UE per «rivenditore al minuto» intende *la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.*¹⁹

Ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto per “piccoli quantitativi”²⁰ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.

Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/273 e Reg. (UE) n. 2018/274.

In particolare, gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell’anno in corso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2023 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 11 settembre c.a.²¹, secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*), con la quale

¹⁸ Si applica a decorrere dal 3 marzo 2018 (data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 273/2018).

¹⁹ Art. 2, par. 1 lett. g) del Reg. (UE) n. 2018/273

²⁰ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

²¹ Il 10 settembre 2023 cade di domenica.

sono fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna in corso.

Gli operatori entro l'11 settembre, tramite un'apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Per le modalità di chiusura si rinvia alla guida rapida pubblicata sul portale Masaf-Sian.

Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati.

I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema.

Se l'operatore non effettua la chiusura del registro entro il 11 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.

3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

Con decreto 7701 del 18 luglio 2019²², sono state adottate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Con il DM n. 555831 del 31/10/2022²³ è stato previsto che *“A decorrere dalla campagna 2022/2023, il termine del 15 novembre di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e dell'allegato I del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701 è **posticipato al 30 novembre di ciascun anno, inclusa l'annualità 2022.**”*

Il predetto decreto consente agli operatori che detengono il registro telematico di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione, prevedendo che:

- per il calcolo della produzione di vino e di mosti vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento; tali dati vengono riportati in modalità automatica;
- qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto è tenuto ad aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

²² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 228 del 28-09-2019 – Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14267>

²³ Consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18803#:~:text=Modifica%20de l%20termi ne%20di%20presentazione%20delle%20dichiarazioni%20di,N.555831%20del%2031%2F10%2F2022%20%2 8versione%20non%20accessibile%29%20%28185.49%20KB%29>

L'Agea - Area Coordinamento - renderà disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*) la circolare con la quale saranno fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni in argomento per la campagna in corso.

4 PRATICHE ENOLOGICHE – LE FERMENTAZIONI

Generalità

Per le pratiche enologiche bisogna fare riferimento al regolamento delegato (UE) n. 2019/934²⁴ ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/935²⁵, entrati in piena applicazione dal 7 dicembre 2019.

L'art. 15 del citato regolamento delegato (così come sostituito dall'art. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/565) consente comunque l'immissione in libera pratica per il consumo umano delle scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della menzionata data di applicazione, purché ciò sia avvenuto in conformità alle norme vigenti prima della medesima data (Reg. (CE) n. 606/2009 e s.m.i.).

Dal 7 dicembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 contenute nel Reg. (UE) n. 2021/2117²⁶, concernenti, in particolare, l'Allegato VIII, Parte I.

Le modifiche in parola sostituiscono la preesistente Sezione C ed il punto 3) della sezione D, così ricodificando le norme per l'acidificazione e la disacidificazione dei prodotti vitivinicoli; inoltre, nella Sezione E di nuova introduzione, è disciplinata la dealcolizzazione, cioè l'utilizzo singolo o combinato delle pratiche di parziale evaporazione sotto vuoto, delle tecniche a membrana o della distillazione per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) (*vino*) e punti da 4) a 9) (*vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato*).

Dall'8 febbraio 2022 sono entrate in vigore, inoltre, le modifiche del Reg. (UE) n. 2019/934 contenute nel Reg. (UE) n. 2022/68²⁷.

²⁴ Regolamento Delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

²⁶ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

²⁷ Regolamento Delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate.

In proposito, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C – n. 187 del 6 maggio 2022, la Commissione UE ha provveduto a pubblicare nuovamente, ricomprendendovi ulteriori n. 35 schede, *l'Elenco e descrizione delle schede del Codice di pratiche enologiche dell'OIV di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934* (così sostituendo quello già pubblicato nella Serie C – n. 409 del 5 dicembre 2019). Come evidenziato a pagina 1 dell'appena citata Gazzetta Serie C – n. 187, si segnala che, in caso di differenze tra il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e le schede OIV per quanto concerne in particolare le categorie di prodotti contemplate (categorie menzionate nella colonna 3 della Tabella 1 e nella colonna 8 della tabella 2 dell'allegato I, parte A), il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione prevale.

In relazione alle citate nuove disposizioni si forniscono, di seguito, alcune indicazioni applicative.

Acidificazione

L'ICQRF, d'intesa con la DG PIUE, nel rispondere a quesiti concernenti le modalità di acidificazione del vino e dei prodotti a monte del vino a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2021/2117, ha fatto presente quanto segue:

- ✚ è consentito effettuare le operazioni di acidificazione sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino da questi ottenuto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla regolamentazione europea, osservando, in generale, il principio che una pratica enologica autorizzata è “... impiegata solamente per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti ...”¹ e, in particolare, il limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro);
- ✚ nel rispetto del principio e del limite appena richiamati, restano fermi:
 - ✓ la possibilità di acidificare prodotti a monte del vino appartenenti a categorie diverse, non rilevando che il prodotto a monte del vino da cui si parte sia già stato acidificato, purché esso appartenga ad una diversa categoria rispetto a quella da sottoporre all'analoga operazione; ad esempio, è possibile acidificare, purché in una volta sola (Art 11 del Reg. (UE) n. 2019/934), il mosto parzialmente fermentato ottenuto dalla trasformazione di un mosto di uve già sottoposto ad acidificazione.
 - ✓ la possibilità di acidificare il vino, anche in più soluzioni;
 - ✓ il vincolo ad effettuare l'acidificazione nella stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve.
- ✚ a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117, ai fini del rispetto del richiamato limite complessivo, non è più previsto l'obbligo di effettuare l'acidificazione dei vini solo nell'azienda di vinificazione: rimane nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire ai propri clienti ed acquisire dai propri fornitori il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni effettuate sulla partita in

questione, tenendo conto, tramite le opportune annotazioni a registro, delle eventuali acidificazioni operate nel proprio stabilimento; a quest'ultimo scopo:

- ✓ per quanto riguarda la compilazione del **registro telematico**, per ogni partita acidificata, comprese quelle acquistate, è possibile annotare nel campo “*codice partita*” dell’operazione prescelta (CASD, ACID ...) il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata (ad esempio, con la menzione “*acidificazione*” seguita dal dato quantitativo espresso in g/l di acido tartarico o in milliequivalenti per litro; il sistema, com’è noto, genera in automatico giacenze diverse in base al predetto dato quantitativo, anche a parità di categoria e tipologia di prodotto vitivinicolo acidificato; in caso di assemblaggio di partite differenti per il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata, è possibile annotare la media ponderata nel campo “*codice partita*” del prodotto ottenuto;
- ✓ per quanto riguarda la compilazione dei **documenti di accompagnamento**, fermo restando l’inserimento del codice “2” nella casella 17.2.1a (che segnala che il prodotto è stato acidificato), nel caso della compilazione dell’MVV-E, quanto riportato nel campo “*codice partita*” del registro telematico figurerà in automatico nella casella 17p (designazione); nel caso degli altri documenti utilizzabili la menzione atta ad evidenziare il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata potrà essere riportata ugualmente nella casella 17p di seguito alla designazione del prodotto o, in alternativa, nella casella 17.2d “*Altre informazioni*”.

Dealcolizzazione

La frase introduttiva dell’Allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013, così come modificata dall’art. 1, punto 74, lett. b), punto i), del Reg. (UE) n. 2021/2117, prevede che “*Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.*”.

Inoltre, l’ultimo comma della Sez. E dell’Allegato VIII, Parte I, sopra citata, prevede che “*I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.*”

In proposito, con la nota Ares n. 5113606 del 13/07/2022, la Commissione UE ha fornito alcuni chiarimenti, che si ritiene di sintetizzare come segue:

- ✚ non è consentita la dealcolizzazione nel caso di prodotti che abbiano subito un arricchimento (dealcolizzazione e arricchimento sono reciprocamente incompatibili);
- ✚ non è ammesso il taglio/miscelazione tra un “vino” e un “vino parzialmente dealcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, se si vuole denominare il prodotto che ne risulta come “vino” o “vino parzialmente dealcolizzato”; viceversa è ammesso il taglio se non si intenda utilizzare le denominazioni riservate ai prodotti vitivinicoli;

- ✚ le indicazioni della varietà e dell'annata sono consentite anche nel caso dei prodotti dealcolizzati, secondo le norme vigenti; in proposito è stato precisato che la Commissione UE non ha in corso la predisposizione di ulteriori norme di secondo livello;
- ✚ non sono ammesse denominazioni alternative/integrative (ad es “vino senza alcol” ... ecc.); in merito, la Commissione UE ha evidenziato che non ha potere per prevedere ulteriori norme.

Con nota Ares(2023)1936846 del 17 marzo 2023, la Commissione UE ha fornito ulteriori risposte ai quesiti formulati dalla DG PIUE con il messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2023, per quanto concerne, in particolare:

- la possibilità di designare con il termine “vino” i prodotti derivanti da un processo di dealcolizzazione, tenuto conto che detti prodotti non possiedono i titoli alcolometrici effettivi minimi previsti per le categorie 1) e da 4) a 9) elencate nell'allegato VII, parte II del Reg. UE n. 1308/2013; in proposito, la Commissione UE ha evidenziato che, in base alle vigenti disposizioni unionali, “... i vini parzialmente dealcolizzati e dealcolizzati possono essere considerati vini sempre che siano rispettate le condizioni di produzione, tra cui il fatto che la dealcolizzazione avvenga dopo che il vino ha pienamente raggiunto le sue caratteristiche di vino, e che siano utilizzati i processi di dealcolizzazione autorizzati ...”
- la dealcolizzazione dei vini spumanti; in proposito, è stato evidenziato che “... i processi di dealcolizzazione disponibili non garantiscono attualmente di eliminare l'etanolo dai vini spumanti e di mantenere al contempo l'anidride carbonica ... Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare in futuro grazie all'innovazione. Il quadro normativo è già in vigore per incoraggiare il settore vitivinicolo a sviluppare le innovazioni necessarie ai processi di dealcolizzazione.”
- l'etichettatura del titolo alcolometrico; in proposito è stato evidenziato che, la possibile contraddizione fra l'art. 9, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE) n. 1169/2011 e l'art. 119, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1308/2013, va risolta in virtù del principio della *lex specialis*; poiché la disposizione del Reg. (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, indipendentemente dal loro tenore alcolico, l'etichetta dei vini deve recare il titolo alcolometrico effettivo, quest'ultimo deve essere indicato anche se inferiore a 1,2% vol.

Si fa presente che attualmente sono in corso i lavori coordinati dalla competente Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea per fornire istruzioni circa le modalità di produzione, detenzione ed etichettatura dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.

Modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2022/68²⁸

Si segnalano, in particolare, in quanto riguardano i produttori italiani, le modifiche concernenti l'Allegato I, Parte A, Tabella 1 (Pratiche enologiche autorizzate) e Tabella 2 (Composti enologici autorizzati), del Reg. (UE) n. 2019/934: le predette tabelle sono state sostituite da quelle presenti nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/68.

In considerazione delle numerose modifiche che la Commissione UE ha ritenuto di apportare, si rinvia ad un'attenta lettura del contenuto delle tabelle appena menzionate e delle relative motivazioni dettagliatamente illustrate nel preambolo del regolamento in parola.

Sul versante degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno ribadire che:

- ✚ non sussistendo più le disposizioni già vigenti fino al 7 dicembre 2019, di cui all'Allegato I D, del Reg. (CE) n. 606/2009, non è più previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni per l'effettuazione delle operazioni di dolcificazione;
- ✚ in mancanza dell'apposita norma nazionale da emanare ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273, non è previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni per effettuare le operazioni di acidificazione e disacidificazione.

In coincidenza di tali operazioni resta comunque fatto salvo l'obbligo di annotarne l'avvenuta effettuazione sul registro telematico, da parte di coloro che devono effettuarne la tenuta (ai sensi dell'art. 2 del DM n. 293 del 20 marzo 2015 - si veda, inoltre, il punto 3.8).

Per quanto riguarda la pratica autorizzata dall'Allegato I, Parte A, Tabella 1, punto 9, e Tabella 2, punto 11.4 del citato Reg. (UE) n. 2019/934, concernente l'impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile, con il decreto ministeriale n. 682 del 23/01/2020 (pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020) sono state emanate le disposizioni nazionali applicative per l'impiego dell'isotiocianato di allile nel trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni (art. 10 della legge n. 238/2016)

Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016 (così come modificato dall'articolo 43-ter, comma 1, lettera a), del DL n. 76/2020, conv. con mod. nella Legge n. 120/2020), è fissato dal **15 luglio** al **31 dicembre**.

Ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 10 possono svolgersi in un periodo diverso da quello menzionato al comma 1, **le fermentazioni e rifermentazioni** che sono:

- ✚ consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l'effettuazione della fermentazione/rifermentazione è **subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all'ufficio territoriale dell'ICQRF**;

²⁸ Regolamento delegato (UE) n. 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate.

- ✚ effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- ✚ poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con **decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate**; al momento, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DM n. 660654 del 23/12/2022²⁹ è ancora possibile, fino al 31 agosto 2023, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia “*Torchiato di Fregona*” della DOCG “*Colli di Conegliano*”;

4.2 Le operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea, in particolare nell'allegato VIII, Parte I, Sezioni A, B e D, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/943.

Il **decreto ministeriale n. 278 del 9 ottobre 2012**³⁰ concernente le “*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli*” prevede specifici adempimenti amministrativi connessi alle operazioni di arricchimento, che trovano tuttora fondamento nell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273 («*gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l'obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate*»).

In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.

Le dichiarazioni preventive possono essere effettuate anche in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile nel portale SIAN.

²⁹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19066> (dove erroneamente è riportato il n. 659999)

³⁰ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2012. Reperibile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5612>

Per quanto riguarda la registrazione delle operazioni di arricchimento, si rinvia alle istruzioni presenti nella Guida alla tenuta del registro telematico.

4.3 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

Il Reg. (UE) n.1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016³¹ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve.

Per quanto riguarda **l'utilizzo ed il trasporto dell'MCR** si fa presente quanto segue³²:

✓ **utilizzo di MCRs:**

- **per l'aumento del titolo alcolometrico** si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. "Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria" (OIVMA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume. Tenuto conto della relazione lineare che esiste fra i valori di zucchero in g/l, contenuti nella tabella sopra citata, ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico potenziale in % vol, si ottiene il **coefficiente di trasformazione 0,05943**³³;
- **per l'aumento di volume** si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa **0,66 litri**;

✓ **trasporti di MC/MCR**

- l'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, previsto dall'art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche al MCRs confezionato, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di **5 kg**;
- sul documento di accompagnamento dell'**MCRs**, nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 2018/273, sono riportati l'indicazione dell'indice rifrattometrico espresso dal titolo

³¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

³² Vds. anche quanto riportato nella nota prot. 4617 del 5 agosto 2014 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea – **allegato 6**, e la nota della Commissione UE Ares (2014) 4159306 dell'11 dicembre 2014 – **allegato 7** e sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015).

³³ Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv)³⁴.

✓ **produzione di MC/MCR**

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell'allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/2017³⁵ è previsto che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate all'atto dell'ottenimento, con cloruro di sodio.

Tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l'acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all'interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall'impianto stesso di concentrazione/rettifica.

La detenzione delle sostanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici) in difformità dalle richiamate disposizioni integra la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell'art. 73, comma 3, della stessa legge.

4.4 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il DM 10 agosto 2017³⁶ reca i “*Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238*”³⁷.

Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino.

In particolare, sono stati previsti, all'articolo 1,

- comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto;
- comma 2, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati;
- al comma 3, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati.

³⁴ Vds. nota prot. 4617 del 5 agosto 2014 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

³⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

³⁶ Pubblicato sulla GURI n. 201 del 29 agosto 2017.

³⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12019>

4.5 *Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.*

Il DM 21 giugno 2017³⁸ prevede il “*Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani, si sensi dell'articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.*” ed ha abrogato il DM 2 novembre 2006.

In proposito, si richiama l'attenzione sul comunicato pubblicato sulla GURI n. 216 del 15/09/2017, con il quale è stato precisato che è valida soltanto la pubblicazione del decreto in questione avvenuta nella predetta *Gazzetta Ufficiale* n. 190 (mentre è annullata quella avvenuta nella GURI n. 202 del 30 agosto 2017).

5 SOTTOPRODOTTI

Sulla GU n. 168 del 20/07/2023 è stato pubblicato il decreto ministeriale prot. n. 185138 del 30 marzo 2023, recante “*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii., per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione*”³⁹, che ha abrogato il previgente decreto ministeriale prot. n. 5396 del 27 novembre 2008, e ss. mm. e ii.

In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni:

- ✚ l'art. 3 esonera sia dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6.000 Kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl;
- ✚ ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 6 sono consentiti usi alternativi rispetto a quelli di cui alle lettere da a) ad f) e, in tali casi, gli operatori interessati sono tenuti a trasmettere un'apposita comunicazione al Ministero, all'ICQRF ed alle Regioni almeno 30 giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo;
- ✚ viene meno l'autorizzazione del Ministero, su richiesta delle Regioni e Province autonome, per l'utilizzo delle vinacce per la produzione di prodotti alimentari ulteriori rispetto a quelli indicati nell'allegato I del decreto;
- ✚ ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, su domanda dei distillatori, il Ministero, d'intesa con l'ADM, rilascia l'autorizzazione, nel caso dei “*nuovi usi industriali*”, cioè quelli diversi dagli usi per i quali è prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, nonché l'uso per autotrazione o per combustione;
- ✚ l'art. 6, comma 5, prevede che i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve, se destinano i sottoprodotti agli usi alternativi di cui al comma

³⁸ Pubblicato sulla GURI n. 190 del 16 agosto 2017.

³⁹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19457>

1, sono tenuti a trasmettere, entro il quarto giorno antecedente le operazioni di ritiro, l'apposita comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti **esclusivamente in modalità telematica**, utilizzando l'apposita funzionalità presente nel SIAN (DSTT - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione);

- ✚ gli attestati rilasciati dagli acetifici e dalle distillerie ai produttori conferenti non devono essere più preventivamente vidimati; è previsto, infatti, che il secondo esemplare degli attestati sia inviato via PEC, al momento del rilascio, all'ufficio ICQRF territorialmente competente in relazione alla sede del produttore conferente, utilizzando i recapiti elencati all'Allegato V;
- ✚ non è più prevista alcuna competenza dell'ICQRF per i controlli alla distillazione, segnatamente nel caso di disaccordo fra distillatore e produttore circa il titolo alcolometrico dei prodotti consegnati, la cui determinazione spetta esclusivamente all'ADM (art. 12, comma 3); l'ICQRF può comunque accedere ai registri tenuti in ottemperanza alle disposizioni della disciplina delle accise presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica e presso le distillerie (art. 16, comma 3).

I **sottoprodotti** ottenuti dalla trasformazione **delle uve da tavola** sono soggetti alle disposizioni del DM n. 185138 del 30 marzo 2023, tenuto anche conto dell'articolo 15, comma 3 del DM 2 luglio 2013.⁴⁰ Pertanto anche tali sottoprodotti potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate, si precisa che non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 13 del Reg. (UE) n. 2019/934 e art. 5 del DM n. 185138 del 30 marzo 2023). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 238/2016, le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione tramite una **comunicazione** preventiva, "*una tantum*", al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF. Tale comunicazione è disponibile in modalità telematica nell'ambito dei servizi del SIAN (**DCRS** - *centri temporanei raccolta sottoprodotti*).

Per tali centri, l'Agenzia delle Dogane ha precisato, nella circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 2017⁴¹, che i **registri C41** trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell'Agenzia che per i controlli dell'ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell'esercente la distilleria di cui il centro di

⁴⁰ Il richiamo al DM 27 novembre 2008 deve ora intendersi riferito al DM 30 marzo 2023.

⁴¹ Consultabile al link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-11-d-del-21-luglio-2017-registri-c41-dei-centri-di-raccolta-appendici-delle-distillerie-istruzioni-per-il-rilascio-a-seguitodell-emanazio>

raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, della L. 238/2016, non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, l'obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell'art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 nonché dell'art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015⁴²) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41.

Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016⁴³, i centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione.

Si ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di **vinacce** destinate ad **usi industriali** diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede l'obbligo di presentare **un'apposita comunicazione**, disponibile in modalità telematica (*DVIN - detenzione vinacce per usi diversi*), all'ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui **documenti di accompagnamento per i sottoprodotti**, si rinvia all'allegato quadro sinottico e relativa appendice.

In proposito, si specifica che è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, sia l'MVV-E che l'MVV cartaceo. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.7.2) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015⁴⁴).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

⁴² <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484> (l'art. 8 è stato modificato, da ultimo, con il DM n. 627 del 18/05/2016).

⁴³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

⁴⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

Si ricorda, infine, l'obbligo di denaturazione delle fecce di vino prima di essere estratte dalle cantine, previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 238/2016 da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto prot. 11294 del 25 settembre 2017⁴⁵, modificato dal decreto interministeriale, prot. n. 0106913 del 16/02/2023, per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024. In particolare, per le predette campagne, i prodotti vitivinicoli, comprese le fecce destinate alla distillazione, possono essere denaturati **con l'aggiunta cloruro di sodio** in alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge n. 238 del 12 dicembre

2016. Permane quindi l'obbligo di utilizzare il cloruro di litio come denaturante nei casi espressamente previsti dalla legge n. 238/2016 e, in particolare, per la denaturazione dei prodotti di cui all'articolo 24, comma 5 e 6, e all'articolo 25 della legge nonché per i prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina (art. 72 della legge).

6 CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

I centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE.

Gli adempimenti, in sintesi, consistono nell'invio periodico all'Ufficio territoriale ICQRF competente, di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti all'invio all'Ufficio territoriale dell'ICQRF della copia delle pagine del registro di carico e scarico a seguito dell'avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l'MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, come già ricordato nel § 2.7.1 e § 2.7.2.

È comunque opportuno precisare che l'Allegato al Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015)⁴⁶, prevede degli specifici "codici univoci PEC" per l'invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette/spedite a/da un centro di intermediazione.

L'articolo 24, comma 5, della legge n. 238/2016 prevede il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenuti da tali uve. Pertanto, la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei

⁴⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

⁴⁶ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

prodotti da esse ottenuti deve essere realizzata **in stabilimenti separati**, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 19 dicembre 2000.

Tale divieto non si applica agli stabilimenti “**promiscui**”, così definiti dal **DM n. 748 del 7 luglio 2017**, all’interno dei quali il processo di lavorazione delle uve da vino, dei mosti e dei succhi destinati all’alimentazione umana non prevede la fermentazione. Qualora si intenda effettuare lavorazioni in “stabilimenti promiscui”, usufruendo della possibilità prevista dall’art. 24, comma 5, secondo periodo, della legge 238/2016, devono essere rispettate le regole di rintracciabilità previste dal citato decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle “ordinarie”.

Inoltre, il decreto prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati **anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati** che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione.

Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia nuovamente l’obbligo di utilizzare solo il documento MVV-E. Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare i documenti MVV cartacei, secondo le modalità per essi previste nel caso del trasporto dei prodotti allo stato sfuso (vedi **allegato** - Prospetto 3 del quadro sinottico).

Per quanto riguarda i **centri di intermediazione delle uve**, si ricorda l’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l’acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (documento MVV convalidato o MVV-E) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono **esclusivamente** ai produttori che mediante vinificazione nei loro impianti ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma (art. 7 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 7701 del 18 luglio 2019⁴⁷).

⁴⁷consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252Fa%252FD.2354f28df7187c60888c/P/BLOB%3AID%3D14267/E/pdf>

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D'UVA

L'articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati.

Il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 2017⁴⁸, disciplina la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell'art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016).

Il decreto stabilisce specifiche modalità per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione.

I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati con l'aggiunta di cloruro di litio, all'atto dell'ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell'Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017. Come già ricordato al § 5, per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024 anche tali mosti possono essere denaturati **con l'aggiunta cloruro di sodio** in alternativa al cloruro di litio.

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

L'articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l'elaborazione di prodotti ottenuti con l'impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite **comunicazioni, anche in modalità telematica (DPVM - elaborazioni prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui)**, all'Ufficio territorialmente competente dell'ICQRF. Si richiama, in proposito quanto illustrato al punto 2.2 a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 76/2020: in tal senso, si ribadisce che le citate comunicazioni devono essere presentate comunque preventivamente e permangono riferite a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 238/2016 permette la preparazione di **bevande spiritose** ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento.

Inoltre, l'articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un'**impresa agricola** che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a),

⁴⁸ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11623>

b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva per l'effettuazione delle predette attività.

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

L'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente l'obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine è stato modificato dalla legge dall'art. 3, comma 1 quater del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (legge di semplificazione). La modifica introdotta ha confermato l'obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine, sempre in modalità telematica, soltanto per i **produttori** e gli **importatori** di sostanze zuccherine.

I grossisti e gli utilizzatori di sostanze zuccherine, pertanto, non sono obbligati alla tenuta del registro.

Con nota prot. n. 5281 del 02/04/2019⁴⁹ sono stati forniti chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 238/2016 a seguito delle predette modificazioni con particolare riferimento alle figure professionali e alle attività da loro svolte che ancora risultano soggette all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Si precisa che la produzione delle **sostanze zuccherine estratte dall'uva** (zucchero d'uva, glucosio d'uva, fruttosio d'uva e le loro miscele), ai sensi del decreto 945 del 6 settembre 2017, deve essere annotata nel registro dei prodotti vitivinicoli in quanto ottenute dalla trasformazione di tali prodotti.

10 NORME SUL VINO BIOLOGICO

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 150/1 del 14 giugno 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 *“relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”*. Il predetto regolamento è entrato in piena applicazione dal 1° gennaio 2022⁵⁰ ed i prodotti ottenuti in conformità del citato regolamento (CE) n. 834/2007 prima di tale data, possono essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. Si segnalano, in particolare, l'art. 18 e la Parte VI dell'Allegato II del Reg. (UE) 2018/848.

Quest'ultima, tra l'altro, dopo la modifica operata con il punto 6. dell'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 e l'introduzione del punto 2.3., prevede che: *“2.3. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di eventuali*

⁴⁹ Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13830>

⁵⁰ Reg. (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020

prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l'ubicazione dell'uso."

Per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato V, parte D, del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165: in particolare, l'art. 9 di quest'ultimo, prescrive che tale utilizzo avvenga *"... a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione."*

Dal 1° luglio 2022 è in vigore il recente Decreto ministeriale del 20 maggio 2022 (prot. n. 229771)⁵¹, che ha abrogato, tra l'altro il DM 8 maggio 2018. Si segnalano, in particolare, l'art. 8 e l'Allegato 5, ai sensi dei quali, è consentito, a determinate condizioni, utilizzare, per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli, prodotti e sostanze autorizzati di origine non biologica.

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico", in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016⁵²).

11 NUOVE NORME SULL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Il Reg. (UE) n. 2021/2117 ha modificato l'art. 119 del Reg. UE 1308/2011. In particolare, quando i prodotti vitivinicoli appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9 sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

- dal termine **"dealcolizzato"** se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o
- dal termine **"parzialmente dealcolizzato"** se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

⁵¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18177>

⁵² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

Tra le indicazioni obbligatorie che devono figurare in etichetta dei prodotti vitivinicoli **(disposizione che si applicherà dall'8 dicembre 2023)**⁵³ figurano anche:

- **la dichiarazione nutrizionale** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- **l'elenco degli ingredienti** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%, **il termine minimo di conservazione** a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La **dichiarazione nutrizionale**, da riportare in modo completo sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, riguarda tutti i prodotti vitivinicoli, non applicandosi la deroga prevista per i prodotti alcolici⁵⁴ dall'art. 30, comma 4, del Reg. (UE) n. 1169/2011. Tuttavia, la dichiarazione nutrizionale **può essere limitata al valore energetico**, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia), se essa è fornita in modo completo **per via elettronica**.

Anche l'**elenco degli ingredienti** può essere fornito all'utente **per via elettronica**. In tal caso l'indicazione degli allergeni (informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011) figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta, deve comprendere la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Quando la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, tale circostanza figura sull'imballaggio o su un'etichetta ad essa apposta e:

- non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
- la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

L'art. 41 del Reg. (UE) n. 2019/33 prevede che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con i **termini obbligatori** indicati nell'allegato I - parte A.

⁵³ L'articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), e punto 32), lettera c), e l'articolo 3, punto 5), del reg. (UE) n. che modifica l'art. 119 del Reg. (E) n. 1308/2013 si applicano a decorrere dall'8 dicembre 2023.

⁵⁴ L'art. 16, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1169/2011 prevede che la dichiarazione nutrizionale non sia obbligatoria per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% e, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo regolamento quando questa è fornita in etichetta, in modo facoltativo, la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

A tali termini obbligatori possono essere aggiunti i **pittogrammi** indicati nell'allegato I - parte B:



L'obbligo di etichettatura degli allergeni derivati dal latte o dalle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

La Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015⁵⁵ ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione “*senza solfiti aggiunti*”.

12 ALLEGATO

- **quadro sinottico** riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli con inizio sul territorio nazionale;
- **appendice** al quadro sinottico.



⁵⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>